

**DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2023**

**13/2023/R/COM**

**AGGIORNAMENTO DEI VALORI SOGLIA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS E IDRICO PER DISAGIO ECONOMICO, E MODIFICA DELLE CLASSI DI AGEVOLAZIONE DAL 1 GENNAIO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1235<sup>a</sup> riunione del 24 gennaio 2023

**VISTI:**

- il Regolamento UE/2016/679, *General Data Protection Regulation* – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: legge 234/21);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22);

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” (di seguito DPCM 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 1/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante il “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com recante “Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 dicembre 2016” (di seguito: deliberazione 499/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, n. 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, n. 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 380/2022/R/com (di seguito: deliberazione 380/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 619/2022/R/com con cui è stato avviato il procedimento per la revisione delle modalità di determinazione degli ammontari dei bonus sociali elettricità e gas (di seguito: deliberazione 619/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com con cui sono stati aggiornati, i valori dei bonus sociali per il primo trimestre 2023 e adottate disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279;
- il documento di consultazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge 266/05, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici residenti economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha disposto che ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico titolati ad accedere al bonus sociale elettrico, si faccia riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE);
- il decreto-legge 185/08 (articolo 3, comma 9) ha, tra l'altro, stabilito che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto al bonus sociale elettrico hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (nel seguito: bonus sociale gas) mutuando, dunque, per il bonus sociale gas la medesima soglia di accesso prevista per il bonus sociale elettrico;
- il DPCM 13 ottobre 2016 (articolo 3, comma 3, lettera a)) ha demandato all'Autorità la definizione, in coerenza con gli altri settori regolati, delle condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, e che con la successiva deliberazione 897/2017/R/idr l'Autorità ha stabilito che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
- il DM 29 dicembre 2016, recepito dall'Autorità con la deliberazione 1/2017/R/eel, ha aggiornato con decorrenza dal 1 gennaio 2017 il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico e gas e ha disposto che successivamente, con cadenza triennale (e, dunque, a partire dal triennio 1 gennaio 2020-31 dicembre 2022), l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali per disagio economico regolati dalla stessa Autorità sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;
- in attuazione di quanto disposto dal DM 29 dicembre 2016, con deliberazione 499/2019/R/com, l'Autorità ha aggiornato, con decorrenza dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali, ponendolo pari a 8.265 euro;
- in attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge 124/19, con la deliberazione 63/2021/R/com, successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha approvato le *“Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”* e con la deliberazione 223/2021/R/com ha approvato le *“Modalità di trasmissione dall'Istituto per la previdenza sociale al*

*Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;*

- in particolare, l’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, ha inizialmente disposto che l’INPS trasmetta mensilmente al Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.A.) una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE che, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (nel seguito: DSU) attestate dalla stessa INPS nel mese precedente, risultano in condizioni di disagio economico ai sensi della normativa di riferimento, suddividendo tale elenco in tre c.d. “*classi di agevolazione*”:
  - a) DSU aventi nuclei con  $ISEE \leq 8.265$ ;
  - b) DSU aventi nuclei con  $8.265 < ISEE \leq 20.000$  con 4 (o più) figli, indipendentemente dal fatto che i medesimi nuclei risultino percettori di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza (nel seguito: Rdc/Pdc);
  - c) DSU aventi nuclei con  $ISEE > 8.265$  percettori di Rdc/Pdc con meno di 4 figli.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a decorrere dal 1 ottobre 2021, una serie di previsioni legislative successivamente intervenute su base trimestrale (per il IV trimestre 2021: articolo 3, comma 1, del decreto-legge 130/21; per il I trimestre 2022: articolo 1, comma 508, della legge 234/21; per il II trimestre 2022: articolo 2 del decreto-legge 17/22; per il III trimestre 2022: articolo 3 del decreto-legge 80/22 e articolo 1 del decreto-legge 50/22; per il IV trimestre 2022: articolo 1 del decreto-legge 115/22) hanno disposto il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, finanziando tale rafforzamento con fondi del Bilancio dello Stato trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- tra i predetti interventi, l’articolo 6 del decreto-legge 21/22, ha elevato a 12.000 euro il valore soglia del parametro ISEE per l’accesso al bonus sociale elettrico e gas limitatamente al periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022 e l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22 ha introdotto un meccanismo di “retroattività” finalizzato a consentire l’applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022 del bonus sociale elettrico e gas per il 2022, per le classi di agevolazione a), b) e c);
- l’Autorità ha dato attuazione alle richiamate previsioni di legge con le deliberazioni 188/2022/R/com e 380/2022/R/com, approvando rispettivamente le disposizioni preliminari per l’innalzamento della soglia ISEE per l’accesso ai bonus a 12.000 euro e le modalità applicative per il riconoscimento agli aventi diritto del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas di competenza dell’anno 2022;
- in particolare, l’articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/com, ha individuato una nuova classe di agevolazione, aggiuntiva e differenziata rispetto a quelle previste dall’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e più sopra richiamate, denominata classe d), corrispondente ai

nuclei familiari aventi  $8.265 < ISEE \leq 12.000$ , con meno di 4 figli e che non risultano percettori di Rdc/Pdc prevedendo altresì la trasmissione da parte di INPS delle DSU attestate della nuova classe d) con le stesse modalità previste per le classi a) b) e c).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 contiene all'articolo 1, commi 17 e 18 disposizioni in relazione al bonus elettrico e al bonus gas per l'anno 2023, e al comma 318 dispone l'abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- in particolare l'articolo 1, i commi 17 e 18 prevedono: *“Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.*
- *Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché' la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori dell'ISEE di cui al primo periodo.*“
- le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2023 prevedono quindi l'ampliamento della platea dei beneficiari del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas elevando la soglia ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 a 15.000 euro e, in aggiunta, prevedendo un beneficio che garantisca risparmi più elevati ai nuclei con valori di ISEE più bassi;
- il richiamato comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevede che dal 1 gennaio 2024 sia abrogato, in particolare, il comma 7, dell'articolo 5, del decreto-

legge 28 gennaio 2019, n. 4, che estendeva ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)/Pensione di cittadinanza (Pdc) le agevolazioni tariffarie per le forniture elettriche, gas e idriche;

- la deliberazione 735/2022/R/com, ha stabilito i valori delle componenti compensative per il bonus sociale integrativo (“CCI”), e il bonus sociale base, per le classi a), b) e c), in quanto applicabili dal 1 gennaio 2023, indicati nelle Tabelle 10, 11 e 12, allegate al provvedimento.

**RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:**

- con decorrenza 1 gennaio 2023, procedere all’innalzamento a 15.000 euro del valore della soglia dell’ISEE per l’accesso al bonus elettrico e gas per l’anno 2023 sulla base di quanto disposto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 ;
- aggiornare dal 1 gennaio 2023, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, il valore della soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all’articolo 2, comma 4, del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo tale valore pari a 9.530 euro;

modificare le classi di agevolazione previste dall’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com ;sostituendo il valore di 8.265 euro con il valore di 9.530 euro;

- sostituire, nell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com:
  - nella definizione di “disagio economico” prevista all’articolo 1, comma 1, il valore di 8.265 euro con il valore di 9.530 euro;
- aggiornare dal 1 gennaio 2023 il valore ISEE massimo di accesso all’agevolazione a 15.000 euro limitatamente al bonus elettrico e al bonus gas per l’anno 2023;
- in merito alle classi di agevolazioni previste dal richiamato articolo 4 prevedere le seguenti modifiche a partire dal 1 gennaio 2023:
  - a) DSU aventi nuclei con  $ISEE \leq 9.530$ ;
  - b) DSU aventi nuclei con  $9.530 < ISEE \leq 20.000$  con 4 (o più) figli;
  - c) DSU aventi nuclei con  $ISEE > 9.530$  percettori di Rdc/Pdc con meno di 4 figli;
  - d) DSU aventi nuclei con  $9.530 < ISEE \leq 15.000$  con meno di 4 figli;
- prevedere dalla trasmissione del mese di febbraio 2023 l’invio da parte di INPS al Gestore del SII dei dati funzionali al riconoscimento dei bonus sociali, per le classi di agevolazione come aggiornate dal presente provvedimento, delle DSU attestata nel 2023

## **DELIBERA**

1. di fissare, per l'anno 2023, a 15.000 euro il valore ISEE massimo di accesso ai bonus sociali elettrico e gas come previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. di procedere all'aggiornamento, con decorrenza 1 gennaio 2023 sulla base di quanto disposto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, del valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo, dunque, tale valore pari a 9.530 euro;
3. di modificare, dal 1 gennaio 2023, l'articolo 4, comma 1, nell'Allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come segue:
  - dopo le parole "l'elenco è suddiviso" eliminare le parole "tre classi" e sostituirle con "quattro classi";
  - alle lettere a), b) e c) sostituire il valore di 8.265 euro con il valore di 9.530 euro;
  - di aggiungere, dopo la lettera c), la seguente lettera:
    - d) DSU aventi nuclei con  $9.530 < ISEE \leq 15.000$  con meno di 4 figli;
4. di stabilire che a partire dal mese di febbraio 2023 l'INPS trasmetta al gestore del SII le DSU attestate nel mese precedente relative alle classi di agevolazione di cui al precedente punto 3, con le stesse modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com in quanto applicabili punti 1, 4, 7 e 8;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Economia e Finanza, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), nonché alla società Acquirente Unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*